

Allegato – Schema operativo ICS2 – Fase 3 (*)

Sezione	Contenuto
1. Ambito di applicazione	Si applica a spedizioni di merci provenienti da Paesi extra-UE. Coinvolge trasporti: - via strada (anche attraverso terminali intermodali), - via ferrovia, - via mare (inclusi Ro-Ro), - combinati (es. strada-nave, strada-treno). Sono escluse le movimentazioni intra-UE.
2. Soggetti obbligati alla dichiarazione ENS	Vettore stradale che effettua l'ingresso nel territorio UE. Trasportatore principale della tratta extra-UE (es. nave, treno). Spedizioniere o rappresentante doganale autorizzato.
3. Modalità e strumenti di trasmissione	Obbligo di presentare ENS in forma elettronica prima dell'arrivo al punto doganale. Canali: - Shared Trader Interface (STI) (piattaforma UE), - Sistema AIDA 2.0 (Italia).
4. Dati richiesti nella ENS	Mittente e destinatario. Descrizione e classificazione delle merci. Peso, quantità e tipo di imballo. Mezzo e itinerario di trasporto. Documenti commerciali e codici doganali.
5. Controlli e gestione del rischio	Le autorità doganali UE effettuano una valutazione del rischio prima dell'ingresso. Possibili esiti: - Nessun intervento (ingresso regolare), - Richiesta di integrazione documentale, - Controllo fisico della merce, - Blocco del veicolo o del container.
6. Sanzioni e conseguenze	Ritardi operativi se l'ENS è tardiva o mancante. Sanzioni amministrative per violazioni. Rischio di respingimento o sequestro temporaneo delle merci.
7. Tempistiche – Fase 3	1 aprile 2025: attivazione ufficiale del sistema per strada/ferrovia/mare. Entro 1 marzo 2025: termine per richiedere finestra di

adeguamento.

1 settembre 2025: obbligo esteso a tutti gli operatori.

8. Raccomandazioni operative

Aggiornare i sistemi informatici.

Formare il personale coinvolto nella logistica e dogana.

Stabilire procedure per la raccolta anticipata dei dati ENS.

Coordinarsi con partner esteri, spedizionieri e vettori.

() la presente è una nota di orientamento non esaustiva del processo*